



## COMUNE DI SANTA MARINELLA



Città Metropolitana di Roma Capitale  
Via Aurelia n°455 – 00058 Santa Marinella

### ORDINANZA BALNEARE n. 7 /2018 -


26 APR. 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune;
- VISTI gli articoli 28, 30, 1161, 1164 e 1174 Codice della Navigazione approvato R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO: il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 38";
- VISTO il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991 ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili";
- VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. del 05 ottobre 1993 n. 400, "recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- VISTE le circolari nn. 10, 12, e 22 - serie 1 - titolo: Demanio Marittimo, datate, rispettivamente in data 07 maggio 1994, 20 maggio 1994- e 10 aprile 1995 in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dall'allora Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del Demanio marittimo e dei porti;
- VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA: la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";



- VISTO: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 del 31 marzo “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25-05-1999, avente ad oggetto “sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;
- VISTA la Legge della Regione Lazio del 06.08.1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- VISTA Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio”;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- VISTA la Circolare n. 120/ Serie I / Titolo: Demanio Marittimo in data 24 maggio 2001 dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;
- VISTA la Legge Regionale del 03 agosto 2001 n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n° 1161/2001 e s.m.i., avente ad oggetto “linee guida per l'effettivo esercizio delle funzione sub-delega ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000;
- VISTA la circolare n° 03 del 22- maggio 2002 - Regione Lazio - Demanio Marittimo - Assessorato Cultura Sport e Turismo;
- VISTA le D.G. Regione Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001.
- VISTO Legge Regionale 6 agosto 2007, n.13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;
- VISTI gli articoli 8 e 9 del regolamento della Regione Lazio n. 11 del 15 luglio 2009 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà,



contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

- VISTA: la legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 “Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale”;
- VISTA la richiesta di deroga per la distanza minima ammissibile tra gli ombrelloni, inoltrata alla Regione Lazio in data 10/02/2009, prot. n. 16039;
- VISTA l’autorizzazione alla deroga di cui sopra del 20/03/2009, prot. n. 45447, Regione Lazio – Dipartimento Economico e occupazionale – Direzione Regionale Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo – Area Sviluppo dell’Impresa e del Demanio Marittimo ai fini turistico-ricreativi – D3-3T-08;
- VISTO il regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12 agosto 2016 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative”;
- VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia in vigore.


## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1.1** La presente Ordinanza disciplina l’uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate della competente Autorità marittima.
- 1.2** La presente disposizione si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale n. 19 del 12 agosto 2016 che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono gli stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi, spiagge libere, colonie marine, esercizi di ristorazione, noleggi di unità da diporto, strutture ricettive, attività ricreative e sportive compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere.
- 1.3** A tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 1.2 è fatto obbligo di esporre per tutta la stagione estiva la presente Ordinanza in un luogo ben visibile e nei percorsi di ingresso così da garantire la massima pubblicità dei contenuti in favore degli utenti del mare.
- 1.4** Inoltre è fatto obbligo ai soggetti di cui al paragrafo 1.2 di esporre, congiuntamente alla presente disposizione, l’Ordinanza dell’Autorità Marittima e l’apposito eventuale tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

### **Articolo 2**



## **LIBERO TRANSITO E DIRITTO DI ACCESSO SUL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO**


- 2.1** I concessionari di aree Demaniali Marittime e/o tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 hanno l'obbligo di garantire, durante l'intero arco della giornata per tutto l'anno solare, l'accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). È concessa facoltà di predisporre apposito ed idoneo percorso per agevolare il libero transito alla battigia opportunamente segnalato a condizione che non venga modificato lo stato dei luoghi e che tale operazione non implichi l'installazione di strutture per le quali la normativa vigente prevede il rilascio di apposita autorizzazione. In assenza di idonee indicazioni si intende "libero e gratuito" qualsiasi entrata/passaggio esistente.
- 2.2** I concessionari e/o i soggetti di cui all'articolo 1.2 che occupano tratti di pubblico arenile dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso principale dell'area in concessione, apposita cartellonistica multilingue (almeno italiano ed inglese) riportante la seguente dicitura: *"l'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia"*.
- 2.3** Inoltre dovrà essere garantito l'accesso, di cui al precedente paragrafo 2.1, anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata.
- 2.4** Tutti i proprietari degli immobili che hanno arbitrariamente precluso l'accesso al mare, mediante costruzione di recinzioni sia in muratura o altro materiale o tramite posizionamento di cancelli debbono ripristinare lo stato dei luoghi, nel rispetto delle normative vigenti.

### **Articolo 3**

#### **STAGIONE BALNEARE**

##### **(orari e servizi di assistenza e vigilanza ai bagnanti)**

- 3.1** la stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 settembre;
- 3.2** i concessionari sono obbligati ad esercitare l'attività di stabilimento balneare dalla data del 1 giugno alla data del 15 settembre e debbono garantire (obbligatoriamente dal 1 giugno al 15 settembre) l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, nel rispetto degli orari di cui al successivo punto 3.5;
- 3.3** nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre – limitatamente ai giorni feriali - è consentita l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici, garantendo comunque il servizio di sorveglianza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi, nel rispetto degli orari di cui al successivo punto 3.5; in tal caso dovranno essere installati appositi cartelli di avviso, ben visibili (redatti almeno in lingua italiana, inglese ed altre due lingue, delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' GARANTITO SOLO NEI GIORNI DI SABATO DOMENICA E FESTIVI"**;



- 3.4 il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto (utilizzando unicamente il modello allegato alla presente), all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Santa Marinella e all'Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella, almeno 10 giorni prima dell'apertura, quali attività verranno esercitate nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre;
- 3.5 gli orari riservati alla balneazione sono:
- dal 1° maggio al 31 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre, nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09:30 alle 19:00;
  - dal 1 Giugno al 15 Settembre dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
- 3.6 nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 30 aprile è consentita l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici, in tal caso il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto (utilizzando unicamente il modello allegato alla presente), all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Santa Marinella e all'Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella, almeno 10 giorni prima dell'apertura, quali attività verranno esercitate; e dovranno installare un cartello di avviso, ben visibile (redatti almeno in lingua italiana, inglese ed altre due lingue, delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! NEL PERIODO COMPRESO DAL \_\_\_ AL \_\_\_ QUESTO STABILIMENTO SVOLGE ESCUSIVAMENTE LE ATTIVITA' DI \_\_\_\_\_ - LA BALNEAZIONE NON E' SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";
- 3.7 gli orari delle attività accessorie (bar, ristoranti, discoteche, ecc.) seguiranno la disciplina prevista dalla normativa comunale vigente per il commercio;

#### Articolo 4


#### PRESCRIZIONI GENERALI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del litorale del Comune di Santa Marinella **È VIETATO:**

- lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione da parte di ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari;
- lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere ed in quelle libere attrezzate, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici - salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con assoluto divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso; quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità;
- campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi; tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime;



- 4.5 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, protezione civile, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili e allo scarico di merci (*il transito dei mezzi d'opera necessari per le operazioni di carico/scarico merci e pulizia degli arenili, può essere svolto dal concessionario, solo ed esclusivamente dalle ore 20:00 alle ore 08:00, fatta eccezione di interventi urgenti, per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale*).
- 4.6 praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello, ecc.) se può derivarne danno o molestie alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, ad esclusione della fascia oraria compresa dalle ore 14:00 alle ore 16:00, o in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione dei competenti Uffici Comunali in occasione di specifiche manifestazioni;
- 4.7 nel periodo intercluso dal 1° Maggio al 30 settembre è vietato (eccetto nelle aree di accoglienza appositamente individuate ed attrezzate dall'amministrazione comunale) condurre o far permanere, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune (verifica brevetto), i cani da salvataggio, purché tenuti al guinzaglio; è comunque sempre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale di taglia grande (equini e similari), quando la spiaggia è frequentata da bagnanti e/o persone in genere;
- 4.8 tenere il volume qualsiasi apparecchio di diffusione sonora (*radio, juke-box, cd player, ecc.*) ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 è completamente vietato l'uso degli stessi. Detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso;
- 4.9 esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante) senza il nulla osta dell'Autorità marittima competente, ai sensi dell'art. 28 comma 9, del DLG.114/98, e la prescritta autorizzazione del Servizio Demanio marittimo del Comune; è sempre vietato invece esercitare attività commerciale itinerante di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari sulla battigia e sugli arenili;
- 4.10 offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a trattamenti e massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici e privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di arenile, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;
- 4.11 accendere fuochi, falò ed esercitare spettacoli pirotecnici; salvo per espressa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale e dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
- 4.12 gettare/abbandonare in mare o sugli arenili o sulle zone demaniali circostanti rifiuti di qualsiasi genere; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;




- 4.13 introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione (conformità impianti – D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);
- 4.14 effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di volantini e lancio degli stessi, anche da mezzi aerei;
- 4.15 depositare, anche temporaneamente, reti da pesca, attrezzi, natanti, carrelli e similari, tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime;
- 4.16 sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e di Polizia;
- 4.17 usare sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- 4.18 occupare le cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione ovvero utilizzare le medesime a scopi diversi da quelli di spogliatoio. I concessionari prima della chiusura giornaliera delle attività, devono accertare l'assenza di persone nelle cabine e/o nelle altre strutture;
- 4.19 esercitare attività e organizzare manifestazioni e/o eventi, senza nulla osta e/o autorizzazione del Comune. Qualora tali attività dovessero interessare gli specchi acquei prospicienti le spiagge del litorale marittimo di competenza, dovrà essere acquisita, altresì, ai fini della sicurezza della navigazione l'autorizzazione della Capitaneria di Porto;
- 4.20 pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione del Comune ovvero in caso di titolari di concessione demaniale per arenile, senza averne dato preventiva comunicazione al Comune;
- 4.21 posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- 4.22 esercitare attività ( es. attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kitesurf, ecc...), organizzare manifestazioni, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

## Articolo 5

### PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE IN CONCESSIONE

#### 5.1 I soggetti di cui all'articolo 1.2 hanno l'obbligo di:

- a) garantire (dal 1 giugno al 15 settembre) l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti (nel rispetto degli orari di cui all'articolo 3.5) in conformità della vigente Ordinanza dell'Autorità Marittima;
- b) mantenere, per tutto l'anno solare la perfetta pulizia delle aree in concessione compresa la battigia, lo specchio acqueo immediatamente prospiciente e 20 ml lineari confinanti sia a destra che a sinistra del fronte mare in concessione, nonché rispettare quanto riportato nelle convezioni operanti tra il Comune di Santa Marinella ed i "gestori", stipulate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 12 agosto 2016, n.19;
- c) posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la






raccolta differenziata (carta, plastica e vetro). Dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti devono essere portati, a cura del concessionario, in discarica autorizzata o nei cassonetti all'uopo predisposti dalla Società incaricata per la raccolta e lo smaltimento; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, dovranno essere assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;

- d) gli ombrelloni, le sdraio, i lettini, o altra attrezzatura da installare a qualsiasi titolo in aree demaniali marittime, debbono essere posizionati in maniera tale da garantire un'ordinata e sicura utilizzazione dell'arenile e la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull'arenile stesso;
- e) recintare le zone in concessione ad eccezione della fascia dei 5 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con sistema a giorno di altezza non superiore a 0,90 metri. Le stesse recinzioni non devono essere in filo spinato, né di materiale che possa limitare la visuale. Per le nuove concessioni, le recinzioni sul lato verso terra, dovranno essere realizzate con strutture che si inseriscano nel contesto paesaggistico circostante e consentano la libera visuale verso il mare e non più alte di un metro. Per le concessioni esistenti, entro due anni dal rinnovo del titolo, i concessionari dovranno uniformarsi a quanto in precedenza previsto laddove tale obbligo non sia in contrasto con altre norme; per quanto concerne gli specchi acquei in concessione, gli stessi dovranno essere opportunamente delimitati e segnalati mediante galleggianti di colore giallo, bianco o arancione, i quali non dovranno essere collegati tra di loro mediante cima galleggiante onde evitare l'incaglio delle eliche;
- f) è fatto obbligo ad ogni concessionario di garantire l'accesso al mare alle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, presso il quale dovrà essere predisposta una piazzola di sosta all'ombra. I concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire una migliore fruibilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, secondo quanto previsto dal Regolamento 12 agosto 2016, n. 19; in ogni caso i varchi di accesso all'arenile devono essere opportunamente dimensionati e strutturati;

5.2 Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per finalità turistiche e ricreative, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario all'Ufficio Demanio marittimo del Comune, purché:

- a) non implichi in alcun modo una modificazione dello stato dei luoghi e/o un aumento di volumetria o cubatura;
- b) le strutture sia solamente poggiate al suolo o fissate con ancoraggi precari e rimovibili al termine della stagione balneare;
- c) sia eventualmente acquisito il parere e/o l'autorizzazione e/o venga svolto l'iter previsto dalla






vigente normativa.

Tale disposizione si applica anche sulle aree demaniali marittime in convenzione, limitatamente ai servizi e alle attività ivi consentite.

- 5.3** previa comunicazione, all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, da parte dei titolari delle concessioni vigenti, nel periodo intercorrente fra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva possono essere installate strutture in legno di facile rimozione, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica ed ambientale ed urbanistica, a valere quali semplici barriere antisabbia. Tali strutture devono essere poste ad una distanza minima di mt. 10,00 dalla linea di battigia;
- 5.4** per garantire la più agevole fruibilità degli avventori, il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale;
- 5.5** i concessionari devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato, all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, all'Ufficio Locale Marittimo o all'Autorità di P.S., ed in attesa di intervento delle autorità preposte, dovranno essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- 5.6** ogni stabilimento balneare, rimessaggio, imbarcazioni, ecc., deve essere dotato di idonee attrezzature antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- 5.7** tutti gli stabilimenti balneari devono essere dotati di un presidio medico di primo soccorso; sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti dovranno essere assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti dell'Autorità Marittima competente e dalle normative vigenti;
- 5.8** i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
- 5.9** i servizi igienici per i diversamente abili, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- 5.10** sono consentite attività di intrattenimento nel rispetto delle vigenti disposizioni/ordinanze comunali previo autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale;
- 5.11** previa autorizzazione degli Uffici Comunali e della Capitaneria di Porto, negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari, è consentito il posizionamento di campi per il gioco se risulta essere compatibile con la sicurezza della balneazione, con la destinazione delle aree interessate e ove non comporti un'occupazione permanente degli specchi acquei interessati;



## Articolo 6

### **ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE – DISCIPLINA DELLA PESCA – SERVIZIO ASSISTENZA E SALVATAGGIO – NOLEGGIO ED UTILIZZO ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI – RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI – NORME DI COMPORTAMENTO CORRIDOI DI LANCIO A MARE – NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO**

Per quanto attiene le disposizioni relative a questo articolo, si rimanda a quanto previsto nella ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

## Articolo 7

### **BALNEABILITA' DELLE ACQUE – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

- 7.1 I titolari di concessioni demaniali marittime sono obbligati ad affiggere, all'ingresso delle aree in concessione, in un luogo ben visibile agli utenti, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e del mare, apposito cartello (*redatto almeno in italiano ed in inglese ed altre due lingue delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico*) - che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e servizi offerti.

## Articolo 8


### **SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SECONDARIE**

- 8.1 nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 30 aprile, è facoltà dei concessionari aprire le attività secondarie a quelle di stabilimento balneare (bar, ristoranti, elioterapia, ecc.), fermo restando il possesso e la validità delle autorizzazioni amministrative operanti ed il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 punto VII della presente ordinanza;
- 8.2 in ogni caso, per tutto l'anno solare, i concessionari sono tenuti a garantire:
- a) lo stato di pulizia e decoro di tutta la superficie in concessione e quella di pertinenza;
  - b) l'accesso libero e gratuito, H 24, anche se attraverso passaggi insistenti su proprietà privata;
- 8.3 su specifica istanza degli interessati è possibile valutare casi diversi di utilizzo dell'area in concessione e/o delle aree a libera fruizione;

## Articolo 9

### **SANZIONI**

- 9.1 E' fatto obbligo, a chiunque, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 9.2 Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Atto saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatta salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del C.N., del



Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la violazione delle presenti norme, è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace, competente per territorio, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, nonché ai sensi della vigente normativa in materia di diporto ove applicabile.


## Articolo 10

### DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1 La presente ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza al Comune di Santa Marinella, si intende efficace per tutto l'anno solare e resta valida fino ad eventuale successiva disposizione/ordinanza;
- 10.2 è abrogata ogni precedente disposizione/ordinanza concernente le attività oggetto della presente, in contrasto o comunque incompatibile con essa;
- 10.3 la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Marinella, nonché sul portale internet istituzionale – all'indirizzo <http://www.santamarinella.rm.gov.it/home/> – presso l'Ufficio del Demanio marittimo del Comune e presso l'Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella - ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa;
- 10.4 il Comando di Polizia Locale, la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la Guardia di Finanza stazione navale di Civitavecchia, il Comando di Carabinieri di Santa Marinella e Santa Severa e tutti gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di accertare l'esecuzione e il rispetto della presente Ordinanza.

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Enza Caporale

26 APR. 2018



*Enza Caporale*

### AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;



- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- Quando segnali alle forze dell'Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, se possibile, rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- Non fare il bagno se sia stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino)

## AVVISI

- **BANDIERA ROSSA** – pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;
- **BANDIERA GIALLA**: forti raffiche di vento;

### Numeri telefonici utili:

**Emergenza Sanitaria...118**

**Guardia Costiera... 1530**

**Polizia di Stato...113**

**Carabinieri... 112**

**Vigili del Fuoco...115**

**Centro Antiveleni...06-3054343**

**Comando Polizia Municipale ...**

**0766.671702**



**Ufficio Demanio Marittimo -**

**Comune di Santa Marinella ...**

**0766.671813**

**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
**UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**  
[\(settore8@pec.comune.santamarinella.rm.it\)](mailto:settore8@pec.comune.santamarinella.rm.it)

**UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SANTA MARINELLA**  
[\(icsantamarinella@mit.gov.it\)](mailto:icsantamarinella@mit.gov.it)



OGGETTO: COMUNICAZIONE EX ART. 3 PUNTO 3.3, 3.4, 3.5 E 3.6 DELL'ORDINANZA BALNEARE .../...

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella qualità di

amministratore della società \_\_\_\_\_

titolare della concessione demaniale marittima num. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ rilasciata allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare denominato

\_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art. 3 punto 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 - dell'Ordinanza balneare in oggetto

**COMUNICA**

che nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 maggio 2018 (art. 3 punto 3.3 dell'ordinanza in oggetto):

non verrà esercitata alcuna attività;

verranno esercitate le seguenti attività:  elioterapia  bar/ristoro  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi – art. 3 punto 3.5 lett. b) Ord. Baln.)

altro (specificare) \_\_\_\_\_

verranno esercitate tutte le attività oggetto della concessione.  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti tutti i giorni – art. 3 punto 3.5 lett. a) Ord. Baln.)

che nel periodo compreso dal 16 al 30 settembre 2018 (art. 3 punto 3.3 dell'ordinanza in oggetto):

non verrà esercitata alcuna attività;

verranno esercitate le seguenti attività:  elioterapia  bar/ristoro  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi – art. 3 punto 3.5 lett. b) Ord. Baln.)

altro (specificare) \_\_\_\_\_

verranno esercitate tutte le attività oggetto della concessione.  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti tutti i giorni – art. 3 punto 3.5 lett. a) Ord. Baln.)

che nel periodo compreso dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019 (art. 8 punto 8.1 dell'ordinanza in oggetto):

non verrà esercitata alcuna attività;

verranno esercitate le seguenti attività:  elioterapia  bar/ristoro  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi – art. 3 punto 3.5 lett. b) Ord. Baln.)

altro (specificare) \_\_\_\_\_

verranno esercitate tutte le attività oggetto della concessione.  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti tutti i giorni – art. 3 punto 3.5 lett. a) Ord. Baln.)

Santa Marinella, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

